



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NESPOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 2008

Istituzione dell'Autorità garante della legalità

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, all'articolo 68, comma 6, prevede la soppressione di alcune strutture che svolgono attività a prevalente contenuto tecnico e di elevata specializzazione, con il trasferimento delle relative competenze alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee. Nello specifico il comma 6 dispone la soppressione dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, nonché la soppressione dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui al-

l'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. La soppressione operata dall'articolo 68 ha creato un *vulnus* nel sistema delle garanzie del cittadino e della lotta all'illegalità, proprio in una materia estremamente delicata qual è quella della prevenzione e del contrasto alla corruzione ed alla contraffazione. Proprio per queste ragioni il presente disegno di legge intende istituire una nuova «Autorità garante della legalità» a cui trasferire le funzioni già svolte dai citati Alti Commissari, nonché le funzioni svolte attualmente dal Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati, al fine di ristabilire un assetto di competenze omogeneo in tema di lotta alla criminalità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Autorità garante della legalità)

1. È istituita l'Autorità garante della legalità, di seguito denominata «Autorità». All'Autorità sono trasferiti i compiti e le funzioni facenti capo all'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, all'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nonché quelle facenti capo al Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.

2. All'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 6-*bis* è abrogato.

Art. 2.

(Organi dell'Autorità)

1. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale composto dal presidente e da tre membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Re-

pubblica, scelti tra personalità di notoria indipendenza e riconosciuta professionalità e competenza.

2. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati.

3. I membri dell'Autorità non possono esercitare altre attività professionali o di consulenza.

Art. 3.

(Organizzazione dell'Autorità)

1. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale, e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità.

3. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.

4. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

5. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità.

7. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie e informazioni, anche la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

8. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; il Presidente del Consiglio trasmette la relazione al Parlamento.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

